

Nota informativa per i musicisti ambulanti

Legge 22 aprile 1941 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Premesso che la **Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae)**, ai sensi dell'art. 180 della legge 22/04/1941 e art. 2 L. 09/01/2008, è un Ente Pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei **diritti d'autore, i musicisti ambulanti** che utilizzano brani musicali propri affidati alla tutela della Siae o che suonano o cantano brani (cover comprese) di altri autori iscritti alla Siae o ad altra consorella straniera con la quale SIAE ha stretto accordi di reciprocità, devono munirsi preventivamente di licenza SIAE, anche quando lo spettacolo è totalmente gratuito, analogamente a quanto accade per tutte le altre forme di pubblica esecuzione.

La Siae mette a disposizione un permesso dalla durata semestrale o annuale dal costo forfettario e valido su tutto il territorio nazionale che può essere richiesto presso gli Uffici di Aosta, via Challand, 19, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori

Filiale di Aosta

Via Challand, 19 — 11100 Aosta, Italia

Tel. +039 0165 239372 Fax + 39 0165 41108

e-mail: aosta@siae.it

C.F. 01336610587 - Partita IVA 00987061009

C.C.I.A.A. di Roma (REA N. 840555)